



COMUNE DI FRONT
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 in data 19/12/2025

<i>REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - INDICE</i>	
<i>Titolo I</i>	DISPOSIZIONI GENERALI
<i>Art. 1</i>	Oggetto e finalità del regolamento
<i>Art. 2</i>	Limiti alla potestà regolamentare
<i>Art. 3</i>	Rapporti ed assistenza al contribuente
<i>Art. 4</i>	Chiarezza delle norme regolamentari
<i>Art. 5</i>	Pubblicità dei provvedimenti comunali
<i>Titolo II</i>	ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE
<i>Art. 6</i>	Individuazione delle entrate
<i>Art. 7</i>	Regolamenti particolari per tipologia di entrata
<i>Art. 8</i>	Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni, canoni e scadenze di versamento
<i>Art. 9</i>	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
<i>Titolo III</i>	GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
<i>Art. 10</i>	Forme di gestione delle entrate
<i>Art. 11</i>	Soggetti responsabili delle entrate
<i>Art. 12</i>	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
<i>Art. 13</i>	Modalità di pagamento dei tributi
<i>Art. 14</i>	Attività di verifica e controllo delle entrate
<i>Art. 15</i>	Attività di accertamento delle entrate tributarie
<i>Art. 16</i>	Importo minimo per recupero tributario
<i>Art. 17</i>	Ravvedimento
<i>Art. 18</i>	Rimborsi
<i>Titolo IV</i>	ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
<i>Art. 19</i>	Recupero bonario
<i>Art. 20</i>	Accertamento esecutivo tributario
<i>Art. 21</i>	Accertamento esecutivo patrimoniale
<i>Art. 22</i>	Sanzioni e interessi moratori
<i>Art. 23</i>	Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore
<i>Art. 24</i>	Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento
<i>Art. 25</i>	Riscossione coattiva delle entrate
<i>Art. 26</i>	Discarico per crediti inesigibili
<i>Art. 27</i>	Ingiunzioni di pagamento
<i>Titolo V</i>	DISPOSIZIONI FINALI
<i>Art. 28</i>	Decorrenza e validità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad individuare le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie, individuare le competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico/finanziario di bilancio del Comune.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Articolo 3 - Rapporti ed assistenza al contribuente

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficace.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Articolo 4 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Articolo 5 - Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di entrate mediante:

- a) apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;
- b) distribuzione di guide informative;
- c) affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- d) comunicati stampa sui quotidiani;
- e) spazi informativi sul sito del Comune.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 6 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate extra tributarie, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1:
 - a) entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori
 - b) i corrispettivi per concessioni di beni demaniali
 - c) i canoni d'uso
 - d) i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale
 - e) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti o a titolo di liberalità
 - f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Articolo 7 - Regolamenti particolari per tipologia di entrata

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie hanno efficacia nei termini previsti dall'art. 13, commi 15 e s.s. del D.L. 201/2011 e s.m.i.
3. I regolamenti che disciplinano entrate extra tributarie hanno efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione, salvo diversa disposizione di legge.
4. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi agli organi competenti secondo le modalità e termini previsti dalle norme procedurali agli stessi afferenti.
5. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 4.

Articolo 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni, canoni e scadenze di versamento

1. Le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge ed acquistano efficacia nei tempi e nei modi da questa stabiliti. In assenza di specifica disposizione normativa, le deliberazioni sono adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'efficacia delle deliberazioni di cui al comma 1 è stabilita dalla legge. In assenza di specifica disposizione normativa, nel caso di adozione delle deliberazioni oltre il termine massimo, le stesse esplicano efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
3. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe, i canoni o prezzi fissati per l'anno precedente.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze, o da particolari situazioni di disagio economico, e individuate con criteri precisati nella

deliberazione medesima, nonché in caso di repentino e sostanziale mutamento del quadro normativo sovracomunale.

Articolo 9 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. L'organo comunale competente provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile. È fatta salva, comunque, l'applicazione degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000.

TITOLO III - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 10 - Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i principi dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 11 - Soggetti responsabili delle entrate

1. I responsabili dei singoli servizi sono tenuti a conseguire le entrate afferenti le risorse loro attribuite con il piano esecutivo di gestione. Lo stesso obbligo ricade sui funzionari responsabili dei singoli tributi, appositamente nominati.
2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo e accertamento, nonché l'attività inerente il recupero bonario come disciplinato dall'art.19 comma 1 del presente regolamento; decorso infruttuosamente il termine per il pagamento da parte del debitore provvede all'inoltro di tutta la documentazione inerente il credito al responsabile del settore finanziario per le successive fasi di recupero dell'entrata.
3. Il funzionario responsabile delle entrate tributarie cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, cura l'attività inerente la riscossione coattiva dei tributi, nonché tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario oltre al contenzioso stesso così come disciplinati dal presente regolamento.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.446/97, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 12 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti in relazione alle esigenze di gestione delle entrate e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali in quanto applicabile, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o permessi di costruire, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare con l'ufficio stesso.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Articolo 13 - Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D.Lgs.446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Articolo 14 - Attività di verifica e controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e di controllo l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
3. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.
4. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs.446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.
6. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Articolo 15 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Articolo 16 - Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare

dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 25,00 (sedici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

Articolo 17 - Ravvedimento

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, così come dettate dall'art. 13 del D.lgs.472/1997 come da ultimo modificato dal D.L.124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e s.m.i.
2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un quindicesimo del minimo per ogni giorno di ritardo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di quattordici giorni dalla scadenza;
 - b) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della violazione;
 - c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - d) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la

sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13-*bis* comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997.

Articolo 18 - Rimborsi

1. Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal Responsabile del Settore Finanziario previa richiesta da parte del Responsabile dell'entrata così come individuato nel piano esecutivo di gestione.
4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.
5. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
6. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
7. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
8. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
9. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso di tributi, se richiesti, sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art.22, comma 4 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
10. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 (dodici/00).

TITOLO IV - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 19 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Settore al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile del Settore Finanziario provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 21, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 20 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs.472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
5. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.

6. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 25.

Articolo 21 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali (ad eccezione delle sanzioni del Codice della Strada), deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 22 - Sanzioni e interessi moratori

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrata tributaria, ed il funzionario responsabile del settore finanziario se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn.471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente dovuti entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
4. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo o di altra entrata patrimoniale (fatta eccezione per le sanzioni del codice della strada) sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di tre punti percentuali; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
5. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o nell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli

interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di due punti percentuali.

6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 23 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal servizio tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs.546/192 e s.m.i..
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Responsabile del settore finanziario, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.
6. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a. una quota denominata «*oneri di riscossione a carico del debitore*», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b. una quota denominata «*spese di notifica ed esecutive*», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per

compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

7. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023.
8. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Articolo 24 - Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile del settore finanziario possono rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi bonari o di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito patrimoniale.
3. La determinazione dello stato di temporanea difficoltà del richiedente la rateizzazione, nel caso di persona fisica o ditta individuale con regime fiscale semplificato, viene effettuato sulla base della certificazione relativa all'Indicatore della situazione reddituale (ISEE) da presentarsi contestualmente alla richiesta di rateizzazione; per le imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria) dovrà essere presentato il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa e copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione, viene stabilita la soglia dell'ISEE, l'indice di liquidità e l'indice Alfa, al di sotto dei quali il debitore può presentare richiesta di rateizzazione.
5. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo o dal Responsabile del Settore

finanziario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:

	rate mensili minimo	rate mensili massimo
Fino ad € 100,00	0	2
Da € 100,01 a € 500,00	2	4
Da € 500,01 a € 3.000,00	5	12
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	13	24
Da € 6.000,01 a € 20.000,00	25	36
Oltre € 20.000,01	37	72

6. Per importi superiori a € 10.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici che rechi le seguenti clausole:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2) la rinuncia, all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 2;
- 3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune".

7. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.

10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

11. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Tributi.

12. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs.46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Articolo 25 - Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs.n.446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Articolo 26 - Discarico per crediti inesigibili

1. E' inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 27 - Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 26 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 4 dell'articolo 20 e al comma 2 dell'articolo 21, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento, il quale abroga e sostituisce quello vigente intitolato “Regolamento generale delle entrate comunali” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/09/2020, entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’articolo 3, comma 1 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, dal 1° gennaio 2026.
2. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.